



AUTORITÀ GARANTE  
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

# Bollettino

Settimanale

Anno XXXII - n. 17

Pubblicato sul sito [www.agcm.it](http://www.agcm.it)  
9 maggio 2022



## SOMMARIO

<b>INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE</b>	<b>5</b>
<b>A536 - REGIONE TOSCANA/GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE</b>	
<i>Provvedimento n. 30123</i>	5
<b>I849 - BANCOMAT - PRELIEVI CONTANTI</b>	
<i>Provvedimento n. 30126</i>	8
<b>A547 - CONDOTTE DI WIND TRE A DANNO DEI RIVENDITORI</b>	
<i>Provvedimento n. 30129</i>	10
<b>OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE</b>	<b>12</b>
<b>C12442 - POSTE ITALIANE/PLURIMA</b>	
<i>Provvedimento n. 30124</i>	12
<b>C12445 - ACCENTURE SERVICES AND TECHNOLOGY/RAMI DI AZIENDA DI BANCA NAZIONALE DEL LAVORO</b>	
<i>Provvedimento n. 30125</i>	18
<b>ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA</b>	<b>21</b>
<b>AS1831 - COMUNE DI RIMINI - PIANO ANNUALE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE</b>	
<i>AS1832 - FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO PER IL RISCALDAMENTO NEI COMUNI MONTANI</i>	21
	27



## INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE

### A536 - REGIONE TOSCANA/GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

*Provvedimento n. 30123*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 20 aprile 2022;

SENTITO il Relatore, Presidente Roberto Rustichelli;

VISTO l'articolo 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE);

VISTO il Regolamento del Consiglio n. 1/2003 del 16 dicembre 2002;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la “*Comunicazione relativa all'applicazione dell'articolo 14 bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287*” assunta con provvedimento n. 16218 nell’adunanza del 12 dicembre 2006;

VISTA la propria delibera del 3 giugno 2020, con la quale è stato avviato un procedimento istruttorio ai sensi dell’articolo 14 della legge n. 287/90, nei confronti di ATAF&Linea S.c. a r.l., Ataf Gestioni S.r.l., Li-nea S.p.A., Tiemme S.p.A., Siena Mobilità S.c. a r.l., ByBus S.c. a r.l., BusItalia – Sita Nord S.r.l., CTT Nord S.r.l., Vaibus S.c. a r.l., Trasporti Toscani S.r.l., Consorzio Pisano Trasporti S.r.l., 3’ Millennium Travel S.r.l., Etruria Mobilità S.c. a r.l., Baschetti Autoservizi S.r.l., A.L.A. Bus S.r.l., Autolinee Fabbri S.r.l., BluBus S.c. a r.l., Copit S.p.A., Consorzio Autolinee Pratesi S.c. a r.l., Cooperativa Autotrasporti Pratese – Società Cooperativa, Autolinee Mugello Valdisieve S.c. a r.l., Autolinee Chianti Valdarno S.c. a r.l., Ala Golden Tour S.r.l., Fratelli Alterini Autoservizi Reggello di Piero Alterini e C. S.n.c., PiùBus S.c. a r.l. e ONE S.c. a r.l., per accertare l'esistenza di possibili violazioni dell'articolo 102 del TFUE, consistenti nel mancato trasferimento di informazioni e dati necessari, nonché nella mancata attuazione degli atti propedeutici al trasferimento dei beni essenziali ai fini del subentro di Autolinee Toscane S.p.A. nell'offerta dei servizi di TPL nell'Ambito Regionale Toscano;

VISTA la medesima delibera del 3 giugno 2020, con la quale sono state altresì adottate misure cautelari provvisorie, ai sensi dell’articolo 14-*bis* della legge n. 287/90, nei confronti delle medesime società, volte ad intimare la trasmissione, ciascuna per la parte di propria competenza: 1) delle informazioni necessarie per la cancellazione delle ipoteche sui beni immobili; 2) dei dati e documenti sui beni immobili essenziali, indispensabili alla stipula degli atti di trasferimento; 3) dei dati e documenti sui sistemi AVM cofinanziati da Regione Toscana e vincolati al servizio; 4) delle informazioni concernenti gli elenchi abbonati;

VISTA la propria delibera del 23 giugno 2020, con la quale è stata confermata, ai sensi dell’articolo 14-*bis* della legge n. 287/90, l’adozione delle misure cautelari provvisorie deliberate in data 3 giugno 2020;

VISTA la propria comunicazione del 23 ottobre 2020, concernente la presa d'atto sulle attività svolte da ATAF&Linea S.c. a r.l., Ataf Gestioni S.r.l., Li-nea S.p.A., Tiemme S.p.A., Siena Mobilità S.c. a r.l., ByBus S.c. a r.l., BusItalia – Sita Nord S.r.l., CTT Nord S.r.l., Vaibus S.c. a r.l., Trasporti Toscani S.r.l., Consorzio Pisano Trasporti S.r.l., 3' Millennium Travel S.r.l., Etruria Mobilità S.c. a r.l., Baschetti Autoservizi S.r.l., A.L.A. Bus S.r.l., Autolinee Fabbri S.r.l., BluBus S.c. a r.l., Copit S.p.A., Consorzio Autolinee Pratesi S.c. a r.l., Cooperativa Autotrasporti Pratese – Società Cooperativa, Autolinee Mugello Valdisieve S.c. a r.l., Autolinee Chianti Valdarno S.c. a r.l., Ala Golden Tour S.r.l., Fratelli Alterini Autoservizi Reggello di Piero Alterini e C. S.n.c., PiùBus S.c. a r.l. e ONE S.c. a r.l., al fine di ottemperare alle misure cautelari di cui alle citate delibere del 3 giugno 2020 e 23 giugno 2020;

VISTA la propria delibera del 22 dicembre 2020, con cui è stata estesa soggettivamente l'istruttoria nei confronti delle società Rete Automobilistica Maremmana Amiatina S.p.A. (in forma abbreviata, "R.A.M.A."), Tra.In S.p.A. e Autolinee Toscana Nord S.r.l., nonché esteso l'oggetto della contestazione alla presunta condotta abusiva concernente il mancato trasferimento, anche in via transitoria, dei beni essenziali (beni immobili in vendita e/o locazione, autobus e altri beni mobili) al subentro di Autolinee Toscane S.p.A. nei confronti delle società ONE S.c. a r.l., Ataf Gestioni S.r.l., Li-nea S.p.A., Tiemme S.p.A., BusItalia – Sita Nord S.r.l., CTT Nord S.r.l., Trasporti Toscani S.r.l., 3' Millennium Travel S.r.l., Baschetti Autoservizi S.r.l., Autolinee Fabbri S.r.l., Copit S.p.A. e Cooperativa Autotrasporti Pratese – Società Cooperativa, già parti del procedimento, nonché R.A.M.A. S.p.A., Tra.In S.p.A. e Autolinee Toscana Nord S.r.l.;

VISTA la propria delibera del 20 luglio 2021 che ha prorogato il termine di chiusura del procedimento al 31 marzo 2022;

VISTA la propria delibera dell'8 febbraio 2022 che ha prorogato il termine di chiusura del procedimento al 30 giugno 2022;

RITENUTA necessaria la sostituzione del responsabile del procedimento per sopravvenute esigenze organizzative.

#### DELIBERA

a) di sostituire il dott. Giacomo Nervegna con la dott.ssa Elisabetta Maria Lanza come responsabile del procedimento.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

---

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Guido Stazi*

IL PRESIDENTE  
*Roberto Rustichelli*

---

**I849 – BANCOMAT - PRELIEVI CONTANTI***Provvedimento n. 30126*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO  
NELLA SUA ADUNANZA del 20 aprile 2022;  
SENTITO il Relatore, Presidente Roberto Rustichelli;  
VISTO l'articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (TFUE);  
VISTO il Regolamento del Consiglio CE n. 1/2003 del 16 dicembre 2002, concernente  
l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 101 e 102 del TFUE;  
VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;  
VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;  
VISTO il proprio provvedimento del 1° dicembre 2020, con il quale è stata avviata un'istruttoria ai  
sensi dell'articolo 14, della legge n. 287/90, nei confronti di Bancomat S.p.A. per accertare  
l'esistenza di violazioni dell'art. 101 TFUE in relazione al progetto di un nuovo modello di  
remunerazione per le operazioni di prelievo in circolarità, sottoposto dalla stessa Bancomat S.p.A.  
all'Autorità in data 22 ottobre 2020;  
VISTO il successivo provvedimento del 7 settembre 2021 con il quale è stato deliberato di estendere  
oggettivamente il procedimento avviato in data 1° dicembre 2020 alle ulteriori previsioni  
comunicate da Bancomat S.p.A. in data 28 luglio 2021, aventi ad oggetto i profili di trasparenza, di  
costi per le banche emittenti e di quantificazione della commissione al prelievo, nonché di prorogare  
al 29 aprile 2022 il termine di conclusione del procedimento;  
VISTI gli atti del procedimento;  
CONSIDERATE la complessità della fattispecie oggetto del procedimento e del quadro fattuale,  
nonché la complessità della documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria e la tardività con la  
quale sono stati depositati alcuni elementi oggetto di valutazione;  
CONSIDERATA la necessità di assicurare alla Parte il più ampio esercizio dei diritti di difesa e il  
pieno dispiegarsi del contraddittorio;  
RITENUTO, pertanto, di dover prorogare il termine di chiusura del procedimento, attualmente  
fissato al 29 aprile 2022;

**DELIBERA**

di prorogare al 31 ottobre 2022 il termine di conclusione del procedimento;

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

---

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Guido Stazi*

IL PRESIDENTE  
*Roberto Rustichelli*

---

**A547 - CONDOTTE DI WIND TRE A DANNO DEI RIVENDITORI***Provvedimento n. 30129*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 27 aprile 2022;

SENTITO il Relatore, Presidente Roberto Rustichelli;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la legge 18 giugno 1998, n. 192, e, in particolare, l'articolo 9;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTO il proprio provvedimento del 4 novembre 2021, n. 29874, con il quale è stata avviata un'istruttoria, ai sensi dell'articolo 9, comma 3 *bis*, della legge 18 giugno 1998, n. 192 e dell'articolo 14 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, nei confronti della società Wind Tre S.p.A. (di seguito anche Wind Tre), in relazione a condotte applicate nei confronti della propria rete di rivenditori monomarca;

VISTA la "Comunicazione sulle procedure di applicazione dell'articolo 14-ter della legge 10 ottobre 1990, n. 287", assunta nell'adunanza del 6 settembre 2012 e pubblicata sul Bollettino del 17 settembre 2012, n. 35;

VISTA la comunicazione del 25 marzo 2022 (cfr. all. 1 alla presente delibera), con la quale la società Wind Tre ha presentato impegni, ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n. 287/90, secondo le modalità indicate specificamente nell'apposito "Formulario per la presentazione degli impegni ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n. 287/90";

CONSIDERATO che gli impegni presentati, nel loro complesso, appaiono non manifestamente infondati e tali da essere suscettibili di pubblicazione, impregiudicata ogni valutazione dell'Autorità sulla loro idoneità a risolvere le problematiche sollevate in sede di avvio;

RITENUTO, pertanto, di poter disporre la pubblicazione dei citati impegni presentati da Wind Tre e dei relativi allegati, affinché i terzi interessati esprimano le loro osservazioni;

**DELIBERA**

a) di pubblicare in data 9 maggio 2022 sul sito *internet* dell'Autorità i sopra citati impegni, allegati al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante, presentati dalla società Wind Tre S.p.A., ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n. 287/90;

b) che eventuali osservazioni sugli impegni presentati dalla società Wind Tre S.p.A. dovranno pervenire per iscritto, entro e non oltre l'8 giugno 2022, alla Direzione Generale per la Concorrenza - Direzione Comunicazioni, Piazza G. Verdi, 6/A, 00198 Roma, tel. 06/85821.553, pec: protocollo.agcm@pec.agcm.it;

c) che eventuali rappresentazioni da parte di Wind Tre S.p.A. della propria posizione in relazione alle osservazioni presentate da terzi sugli impegni, nonché l'eventuale introduzione di modifiche accessorie agli stessi, dovranno pervenire per iscritto all'Autorità entro e non oltre l'8 luglio 2022.

---

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Guido Stazi*

IL PRESIDENTE  
*Roberto Rustichelli*

---

## OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE

### C12442 - POSTE ITALIANE/PLURIMA

*Provvedimento n. 30124*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 20 aprile 2022;

SENTITO il Relatore, Professor Michele Ainis;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la comunicazione della società Poste Italiane S.p.A., pervenuta in data 29 marzo 2022;

CONSIDERATO quanto segue:

#### I. LE PARTI

**1.** Poste Italiane S.p.A. è la società *holding* del gruppo Poste Italiane, attivo – oltre che nel settore postale, in cui è fornitore del servizio postale universale e svolge, su tutto il territorio nazionale, attività di raccolta, accettazione, smistamento, trasporto e distribuzione relative ai servizi di recapito di pacchi ed invii di corrispondenza – anche in numerosi altri ambiti, tra i quali quello dei servizi finanziari e assicurativi. In aggiunta, a livello di gruppo, Poste Italiane svolge su tutto il territorio nazionale servizi propedeutici e/o accessori ai servizi postali (ad esempio, stampa e imbustamento). Tramite la controllata Postel S.p.A., il Gruppo Poste Italiane è attivo, inoltre, nella gestione documentale e fornisce servizi di trasporto, archiviazione, gestione e custodia di documenti cartacei, presso magazzini, o digitali, attraverso la propria piattaforma documentale.

Il Gruppo Poste Italiane è attivo, inoltre, nell'offerta di logistica integrata tramite SDA Express Courier S.p.A.

Nel 2020 il Gruppo Poste Italiane ha realizzato un fatturato consolidato di *[10-20]<sup>\*</sup>* miliardi di euro.

**2.** Plurima S.p.A. è una società italiana operante nel settore dei servizi di logistica integrata, logistica domiciliare, gestione documentale e servizi digitali per imprese pubbliche e private del settore ospedaliero/sanitario. Insieme alle sue controllate Bridge Technologies S.r.l. e Logos S.r.l., Plurima offre servizi: *i*) per la logistica sanitaria (gestione in *outsourcing* di magazzini farmaceutici e trasporto/consegna di campioni biologici, dispositivi medici e farmaci); *ii*) per la logistica domiciliare (consegna a domicilio di presidi medici); *iii*) per la gestione documentale (servizi di prelievo, conservazione, digitalizzazione e gestione delle cartelle cliniche, archiviazione sicura dei dati e distruzione dei documenti); e, infine, *iv*) servizi digitali (soluzioni IT e gestione esternalizzata dei dati per grandi aziende, anche del settore ospedaliero, ad es. digitalizzazione di procedure interne, software per la gestione del magazzino).

---

<sup>\*</sup> Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

Nel 2020 Plurima ha realizzato un fatturato consolidato di [31-100] milioni di euro<sup>1</sup>.

## II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

**3.** L'operazione comunicata consiste nell'acquisizione, da parte di Poste Italiane, del controllo esclusivo della società Plurima e delle sue controllate Bridge Technologies e Logos. Ciò avverrà mediante l'acquisto di una partecipazione di maggioranza – tramite una società di nuova costituzione (“Newco”) – del capitale di Plurima, attualmente detenuto per il 68,6% da Opus S.r.l., per il 17,9% da Siparex Investimenti 2 SICAF S.p.A. e per il 13,5% da Siparex MidCap 3 FCPR. Al termine dell'operazione, Opus deterrà una partecipazione pari al 30% del capitale sociale della Newco, mentre il restante 70% sarà detenuto da Poste Italiane.

**4.** Come comunicato dalle Parti, nel contratto di compravendita è previsto un obbligo di non concorrenza in capo alla società Opus, della durata di tre anni dalla conclusione dell'operazione e con riguardo al territorio italiano.

## III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

**5.** L'operazione comunicata costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), della legge n. 287/90, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di un'impresa.

**6.** Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 517 milioni di euro e il fatturato realizzato individualmente a livello nazionale da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 31 milioni di euro.

**7.** Il patto di non concorrenza può essere qualificato come accessorio alla concentrazione comunicata nella misura in cui contenga una restrizione direttamente connessa alla realizzazione dell'operazione e ad essa necessaria<sup>2</sup>. In particolare, il patto di non concorrenza può considerarsi accessorio alla presente operazione, che comporta anche la cessione di *know-how* e avviamento, nella misura in cui è limitato ai soli mercati (del prodotto e geografici) interessati dalla concentrazione e non eccede la durata di tre anni.

## IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

### a) I mercati del prodotto e geografici rilevanti

**7.** I servizi interessati dall'operazione sono: 1) i servizi di logistica integrata; 2) i servizi di gestione documentale e archiviazione dati e 3) i servizi di *Information Technology*.

#### a.1) I servizi di logistica integrata

**8.** I servizi di logistica integrata in senso ampio comprendono: *i*) la ricerca e gestione dei fornitori, *ii*) la gestione informatizzata del flusso ordini, *iii*) il controllo della qualità dei prodotti, *iv*) il

<sup>1</sup> Plurima (con le sue controllate Bridge Technologies e Logos) realizza fatturato esclusivamente in Italia con limitatissime eccezioni.

<sup>2</sup> Si veda “Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni (G.U.C.E. 2005/C-56/03 del 5 marzo 2005)”.

magazzino prodotti, *v)* la fornitura anche in piccoli lotti di prodotti sulla base di esigenze di produzione, *vi)* il rifornimento delle linee di produzione<sup>3</sup>. Nel complesso, la logistica integrata consta dell'organizzazione della movimentazione dei fornitori fino ai clienti finali e dello stoccaggio di materie prime e prodotti finiti. La molteplicità dei servizi richiesti dal cliente è offerta come un prodotto unitario, integrando tra loro le attività di programmazione, sviluppo e controllo del flusso di movimentazione dei beni<sup>4</sup>.

**9.** Nell'ambito dei servizi di logistica integrata, i servizi di logistica integrata sanitaria/ospedaliera possono essere considerati come un mercato a sé stante, in quanto necessitano di un *know-how* specifico e del rispetto di requisiti tecnici che non sono comuni ai servizi di logistica in senso ampio. In particolare, nell'ambito della "logistica ospedaliera", sono ricomprese attività – la cui domanda è rappresentata da singoli ospedali o da raggruppamenti di ospedali – quali: *(i)* la gestione del magazzino farmaceutico e dei dispositivi necessari al corretto funzionamento delle strutture ospedaliere; *(ii)* la gestione delle attività di "refill" e consegna di tutti i prodotti presenti in magazzino secondo le esigenze e/o le emergenze (con particolare riferimento a farmaci) dei singoli reparti; *(iii)* le attività di trasporto di fiale, provette e materiale biologico per attività di indagine, tra laboratori e strutture ospedaliere in orari predefiniti, secondo il modello di funzionamento delle singole strutture di indagine/analisi; *(iv)* le attività di trasporto di "emergenza" di materiale biologico e/o organi.

**10.** Nel caso di specie, comunque, non appare necessario addivenire ad una precisa delimitazione merceologica del mercato, in quanto, quale che sia la definizione adottata, l'operazione non comporta modifiche sostanziali delle condizioni di concorrenza esistenti.

**11.** Sotto il profilo geografico, il mercato dei servizi di logistica integrata, sia nella sua definizione più ampia che riferito alla branca sanitaria/ospedaliera, ha dimensione nazionale, in considerazione del fatto che la domanda dei relativi servizi è espressa prevalentemente da clientela nazionale che si rivolge a imprese operanti sul territorio nazionale e che i servizi riguardano in prevalenza la movimentazione di merci sul territorio nazionale<sup>5</sup>.

#### **a.2) I servizi di gestione documentale e archiviazione dati/facility management**

**12.** I servizi di gestione documentale e archiviazione dati consistono nella progettazione, realizzazione, conservazione, e gestione di archivi cartacei e nella custodia e archiviazione elettronica di documenti, così come nella custodia e archiviazione di supporti magnetici, lastre radiografiche e cartelle cliniche per conto di terzi. Tali servizi possono essere forniti, anche in forma integrata, come segmento del più ampio mercato del *facility management*, con cui si individuano molteplici prestazioni volte a migliorare l'economia gestionale di singole imprese, generalmente

---

<sup>3</sup> Tali servizi vengono resi sia nelle fasi iniziali, intermedie e finali del ciclo produttivo (cd. logistica inbound), sia nella successiva fase della distribuzione dei prodotti finiti (cd. logistica outbound).

<sup>4</sup> Cfr., inter alia, i seguenti casi: C12421 - Fastening Solutions/Berardi Bullonerie, provv. n. 29968 dell'11 gennaio 2022, in Boll. 4/2022; C12211 - Rhenus Se & Co./Cesped, provv. n. 27500 del 10 gennaio 2019, in Boll. 4/2019; C12055 - Imi Fondi Chiusi Società di gestione del risparmio/Trasporti Romagna, provv. n. 26084 del 21 giugno 2016, in Boll. 24/2016; C11763 - Sda Express Courier/Italia Logistica, provv. n. 23905 del 12 settembre 2012, in Boll. 37/2012; C9408 - Sda Express Courier-Fs Logistica/Italia Logistica, provv. n. 18535 del 19 giugno 2008, in Boll. 24/2008.

<sup>5</sup> Cfr. AGCM casi: C12421 - Fastening Solutions/Berardi Bullonerie, provv. n. 29968 dell'11 gennaio 2022; C12211 - Rhenus SE & CO/CESPED, provv. n. 27500 del 10 gennaio 2019; Commissione europea casi: M.2831 - Dvs/Tnt Logistics, decisione del 27 giugno 2002, M.2722 - Autologic/Tnt/Wallenijs Wilhelmsen/Cat Jv, decisione del 25 febbraio 2002.

operanti nel settore terziario e industriale (tipicamente, strutture ospedaliere, grandi complessi industriali o commerciali)<sup>6,7</sup>.

Pur non presentando gli operatori attivi in quest'ambito un alto grado di specializzazione settoriale, anche con riferimento ai servizi di gestione documentale e archiviazione dati, si potrebbe individuare un mercato più ristretto, limitato alle sole attività di gestione e archiviazione in ambito sanitario - ospedaliero.

**13.** In ogni caso, una precisa definizione del mercato rilevante, sotto il profilo merceologico, non sembra necessaria, in quanto, indipendentemente dalla definizione più o meno ampia adottata, l'operazione non risulta idonea ad incidere sui meccanismi competitivi del mercato stesso.

**14.** In conformità con i precedenti dell'Autorità, si ritiene che il mercato dei servizi di gestione documentale e archiviazione dati/*facility management*, qualunque sia la definizione adottata, possa considerarsi esteso all'intero territorio nazionale, alla luce della struttura della domanda e dell'offerta, nonché dell'assenza di vincoli amministrativi che limitano l'esercizio dell'attività a un ambito locale<sup>8</sup>.

### a.3) Servizi di Information Technology

**15.** Infine, secondo la prassi decisionale dell'Autorità e della Commissione europea<sup>9</sup>, il mercato dei servizi di *Information Technology* si compone di sette segmenti che identificano una pluralità di servizi informatici diretti alle imprese: (i) *IT management*, per l'utilizzo di specifiche competenze al fine di creare e ottimizzare processi e flussi informativi aziendali; (ii) *transaction IT management*, per le transazioni che necessitano di supporti informatici; (iii) consulenza per l'analisi e il miglioramento delle strategie tecnologiche; (iv) *software development*, per sviluppare e integrare le soluzioni nelle infrastrutture esistenti; (v) *software maintenance*, per la manutenzione dei prodotti (sistemi operativi, applicazioni di *software*, ecc.) e l'assistenza tecnica (anche on line o telefonica); (vi) *hardware maintenance*, per ottimizzare i sistemi attraverso installazione, manutenzione e assistenza tecnica di componenti *hardware*; (vii) istruzione e addestramento, per il trasferimento delle conoscenze al di fuori della formazione professionale. Tali segmenti sono a loro volta ulteriormente suddivisibili in gruppi di servizi e sono caratterizzati da un'elevata frammentazione e

<sup>6</sup> Si tratta di servizi integrati di manutenzione ordinaria e straordinaria di gestione immobiliare, che ricomprendono tutte le attività che non rientrano nel core business di un'azienda, ma sono necessarie al funzionamento della sua organizzazione.

<sup>7</sup> Cfr. Casi AGCM: C10027 – Coopservice/3 Rami di Azienda di C.S.O. Consorzio Servizi Organizzati, provv. n. 19770 del 16 aprile 2009, in Boll. 15/2009; C12350 - Fincantieri Infrastrutture/Rami di Azienda di Inso–Sistemi per le Infrastrutture sociali, provv. n. 28529 del 26 gennaio 2020, in Boll. 7/2021; C11691 - Aurum/Elettrica Gover, provv. n. 23784 del 25 luglio 2012, in Boll. 30/2012; C9345 - Pirelli & C. Real Estate Integrated Facility Management/Delivery, provv. n. 18410 del 21 maggio 2008, in Boll. 20/2008.

<sup>8</sup> Cfr. AGCM casi: Cfr. C12324 - Vauban Infrastructure Partners/Progeni, provv. n. 28407 del 20 ottobre 2020, in Boll. 44/2020; C11768 - Società Italiana per Condotte d'acqua/Inso - Sistemi per le Infrastrutture Sociali, provv. n. 23908 del 12 settembre 2012, in Boll. 37/2012.

<sup>9</sup> Cfr. AGCM casi: C12366 - Castor/Cerved Group, provv. n. 28616 del 23 marzo 2021, in Boll. 15/2021; C12312 - Oep 14 Cooperatief U.A./Techedge, provv. n. 28331 del 4 agosto 2020, in Boll. 34/2020; C12201 - Leonardo/Vitrociset, provv. n. 27451 del 6 dicembre 2018, Boll. 48/2018; Commissione europea casi: M.9205 – IBM/Red Hat, decisione del 27 giugno 2019; M.7458 – IBM/INF Business of Deutsche Lufthansa, decisione del 15 dicembre 2014; M.6921 – IBM Italia/UBIS, decisione del 19 giugno 2013.

sostituibilità dal lato dell'offerta, in considerazione delle funzionalità dei *software* offerti e delle caratteristiche dei settori in cui i clienti operano<sup>10</sup>.

**16.** Con riferimento alla definizione geografica del mercato, nei suoi precedenti l'Autorità ha rilevato l'omogeneità delle condizioni concorrenziali sul territorio nazionale e l'assenza di significative importazioni di servizi IT; ciò depone per una dimensione nazionale del mercato. Per altri versi, l'Autorità, in linea con quanto evidenziato dalla Commissione Europea, ha rilevato una tendenza all'internazionalizzazione della domanda e dell'offerta (servizi offerti su base sovranazionale, omogeneità della natura e della qualità dei servizi tra i diversi Paesi, elevata mobilità dei lavoratori, uso della lingua inglese)<sup>11</sup>.

**17.** In ogni caso, la definizione geografica del mercato può essere lasciata aperta, in quanto, anche adottando il più ristretto ambito nazionale, l'operazione non appare idonea a modificare le condizioni di concorrenza esistenti.

#### **b) Effetti dell'operazione**

**18.** Con riguardo al mercato dei servizi di logistica integrata, intesa in senso ampio, si ritiene che l'operazione comunicata non avrà effetti pregiudizievoli per la concorrenza, in quanto, ad esito della stessa, la quota aggregata delle Parti sarà *[inferiore all'1%]*. In tale mercato sono presenti, inoltre, altri numerosi qualificati concorrenti<sup>12</sup>.

Anche volendo circoscrivere il mercato al settore dei servizi di logistica integrata in ambito sanitario-ospedaliero, l'operazione non avrà alcun effetto pregiudizievole per la concorrenza, in virtù del fatto che Poste Italiane non è ad oggi presente in tale segmento e Plurima vi opera con una quota stimata pari a circa il *[10-15%]* (con riguardo alle sole attività in *outsourcing*) o pari a circa il *[1-5%]* (considerando anche le attività attualmente svolte *in-house*). Anche in tale segmento sono attivi vari operatori concorrenti<sup>13</sup>.

**19.** Con riferimento al mercato dei servizi di gestione documentale e archiviazione dati/*facility management*, l'operazione non appare suscettibile di determinare preoccupazioni concorrenziali, atteso che la quota aggregata delle Parti, ad esito dell'operazione comunicata, sarà pari al *[5-10%]*. Inoltre, occorre rilevare che tale settore di mercato si presenta come molto frammentato e caratterizzato dalla presenza di operatori principalmente di medio-piccole dimensioni<sup>14</sup>.

Anche considerando il segmento di mercato più ristretto possibile, ossia limitato alle sole attività di gestione documentale/archiviazione dati in ambito sanitario-ospedaliero, l'operazione non avrà effetti pregiudizievoli per la concorrenza, in considerazione del fatto che la quota aggregata delle

---

<sup>10</sup> Cfr. casi AGCM: C12119 – Engineering Ingegneria Informatica/Infogroup Informatica e Servizi Telematici, provv. n. 26818 del 25 ottobre 2017, in Boll. 43/2017; Commissione europea: M.6921 – IBM Italia/UBIS, decisione del 19 giugno 2013.

<sup>11</sup> Cfr. casi AGCM: C12366 - Castor/Cerved Group, provv. n. 28616 del 23 marzo 2021, in Boll. 15/2021; C12317 - Fondo Italiano D'investimento Sgr-Elettra One/Maticmind, provv. n. 28342 dell'8 settembre 2020, in Boll. 38/2020 e C11817 – Dedagroup/CSC Italia, provv. n. 24071 del 20 novembre 2012, in Boll. 47/2012.

<sup>12</sup> Quali, ad esempio, Fercam, DHL Supply Chain Italy, Ceva Logistics Holding Italy e numerosi altri.

<sup>13</sup> Quali Alliance Healthcare Italia, Demax – Depositi e Trasporti S.p.A., L.S. Logistica Sanitaria S.r.l., Tra.Ser S.r.l., Kronosan S.r.l. . Vincoli competitivi sono esercitati inoltre, almeno in parte, dagli operatori specializzati nei servizi di ambulanza (ad es. First Aid One Italia Cooperativa sociale , Croce Bianca Italiana S.r.l. ) e dai fornitori “generalisti” dei servizi di logistica (ad es. Rekeep S.p.A., CoopService Soc. Coop. p.A., Formula Servizi Soc. Coop. ).

<sup>14</sup> Tra i principali concorrenti nella gestione documentale vengono indicati, ad esempio, Infocert S.p.A., Intesa IBM, Bucap S.p.A., FDM Business Services S.r.l..

parti sarà pari al [5-10%]. In tale segmento, inoltre, sono attivi svariati concorrenti, sia tra gli operatori specializzati, come Plurima, sia tra operatori attivi in una pluralità di settori merceologici<sup>15</sup>.

**20.** Infine, anche con riferimento al mercato dei servizi di *Information Technology* l'operazione non appare suscettibile di determinare preoccupazioni concorrenziali, atteso che la quota della Target è inferiore all'1% e che Poste Italiane è attiva in tale mercato in maniera quasi integralmente funzionale alla fornitura di servizi ricompresi nella sua offerta di servizi di logistica integrata o di gestione documentale.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

RITENUTO, altresì, che il patto di non concorrenza possa essere considerato accessorio alla presente operazione nei soli limiti sopra descritti e che l'Autorità si riserva di valutare, laddove ne sussistano i presupposti, la suddetta pattuizione che si realizzi oltre i limiti ivi indicati;

#### DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

---

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Guido Stazi*

IL PRESIDENTE  
*Roberto Rustichelli*

---

<sup>15</sup> Tra gli operatori specializzati, vi sono ad esempio Microdisegno S.r.l.30 e Italarchivi S.r.l., mentre tra gli operatori attivi in una pluralità di settori merceologici vi sono ad esempio Bucap S.p.A., FDM Business Services S.r.l., CNI Bv Tech S.p.A., CSA e Archivi Pròdeo.

**C12445 - ACCENTURE SERVICES AND TECHNOLOGY/RAMI DI AZIENDA DI  
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO**

*Provvedimento n. 30125*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO  
NELLA SUA ADUNANZA del 20 aprile 2022;  
SENTITA la Relatrice Professoressa Iossa;  
VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;  
VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;  
VISTO l'atto della società Accenture Services and Technology S.r.l., pervenuto in data 5 aprile 2022;  
CONSIDERATO quanto segue:

**I. LE PARTI**

1. Accenture Services and Technology S.r.l. (di seguito, Accenture) è una società attiva nella consulenza e nella gestione esternalizzata di processi aziendali a supporto dei clienti di riferimento, prevalentemente nel mondo bancario e assicurativo.
2. Accenture fa parte del Gruppo Accenture, il quale opera nel settore della consulenza alle imprese e dei servizi di *management* e tecnologici.
3. Nel 2020 il Gruppo Accenture ha realizzato a livello mondiale un fatturato consolidato pari a circa 37,1 miliardi di euro, di cui circa *[1-2]*\* miliardi di euro per vendite in Italia.
4. Oggetto di acquisizione sono i rami d'azienda di Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (di seguito, i Rami d'azienda di BNL) attualmente attivi nello svolgimento dei servizi di *back office* (attività ausiliarie di tipo amministrativo e/o contabile e di supporto operativo), nonché nelle attività contabili e amministrative connesse alla gestione ed erogazione di specifici servizi (ciclo attivo, ciclo passivo e ciclo cespiti), in particolare destinati al settore bancario e finanziario, internamente al Gruppo BNL. Si tratta, quindi, di rami di azienda cd. *captive* che non hanno mai prestato servizi al mercato.
5. La stima dei costi dei Rami d'azienda di BNL oggetto di acquisizione è quantificabile in circa *[31-100]* milioni di euro; l'operatività dei Rami d'azienda di BNL è nazionale e, pertanto, i costi sono riferibili geograficamente all'Italia; l'indicazione dei costi dei Rami d'azienda di BNL è una stima aggiornata al 2021.

**II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE**

6. L'operazione in esame consiste nell'acquisizione, da parte di Accenture, dei Rami d'azienda di BNL precedentemente descritti.
7. Ad Accenture vengono inoltre esternalizzate, da parte di BNL e con separato contratto di *outsourcing* (di seguito, il Contratto di Servizio), le attività svolte dai predetti Rami d'azienda di BNL. Il Contratto di Servizio avrà durata di 15 anni.

---

\* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

8. In base a quanto dichiarato dalle Parti, l'operazione non prevede restrizioni accessorie.

### III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

9. L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di parti di impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), della legge n. 287/90.

10. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 517 milioni di euro e il fatturato realizzato individualmente a livello nazionale da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 31 milioni di euro.

### IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

11. Tenuto conto dell'attività svolta dai rami d'azienda acquisiti, l'operazione in esame interessa il mercato dei servizi di *back office*, ossia della fornitura di servizi amministrativi, contabili e gestionali destinati alle imprese. Sotto il profilo geografico, il mercato sopra individuato presenta una dimensione nazionale, in quanto la scelta degli utenti di tali servizi si indirizza tendenzialmente verso società che dispongono di un'organizzazione presente sul territorio nazionale<sup>1</sup>.

Nel caso di specie, comunque, non appare necessario giungere a una più precisa identificazione dei mercati rilevanti, atteso che, in ragione della limitata operatività delle Parti e della mancanza di sovrapposizioni orizzontali, l'esito della valutazione dell'operazione in esame non cambierebbe qualunque definizione venisse adottata.

#### *Effetti dell'operazione*

12. Nel mercato italiano dei servizi di *back office* i Rami d'azienda di BNL non sono attivi<sup>2</sup>, mentre la quota del Gruppo Accenture nel 2020 è stata pari al [10-15%] circa.

13. In tale mercato sono presenti numerosi e qualificati concorrenti quali Comdata S.p.A. ([15-20%]), Almaviva – The Italian Innovation Company S.p.A. ([10-15%]), Teleperformance Italia – In & Out S.p.A. ([5-10%]) e Gruppo MutuiOnline S.p.A. ([5-10%]).

14. In virtù di quanto considerato, si ritiene che nel mercato di riferimento l'operazione non avrà effetti pregiudizievoli per la concorrenza, non determinando modifiche sostanziali nella struttura concorrenziale dello stesso.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato interessato, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

---

<sup>1</sup> Cfr. Provvedimento dell'Autorità n. 28615 del 23 marzo 2021, C12365 – DGB Bidco Holdings Limited/Cedacri, in Boll. n. 15/2021 e Provvedimento dell'Autorità n. 28171 del 3 marzo 2020, C12285 – Accenture Managed Services/Fruendo, in Boll. n. 12/2020.

<sup>2</sup> Come si è visto, si tratta di rami di azienda cd. *captive* che non hanno mai prestato servizi al mercato.

**DELIBERA**

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

---

IL SEGRETARIO GENERALE

*Guido Stazi*

IL PRESIDENTE

*Roberto Rustichelli*

---

## ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA

### AS1831 - COMUNE DI RIMINI - PIANO ANNUALE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

Roma, 8 marzo 2022

Comune di Rimini

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 1° marzo 2022, ha deliberato di esprimere il proprio parere, ai sensi dell’articolo 21-*bis* della legge 10 ottobre 1990, n. 287, relativamente al contenuto della deliberazione 73 del 16 dicembre 2021 del Comune di Rimini, pervenuta all’Autorità in data 27 gennaio 2022 e recante, tra l’altro, la ricognizione delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2020 e il piano di razionalizzazione periodica di alcune di esse<sup>1</sup>.

Dalla lettura della ricognizione 2021 e del piano di razionalizzazione periodica del 2021 emerge che il Comune di Rimini detiene partecipazioni nella società Rimini Congressi S.r.l., che a sua volta controlla la I.E.G. S.p.A..

La Rimini Congressi S.r.l. ha modificato la propria compagine societaria a seguito della fusione per incorporazione della Società del Palazzo dei Congressi S.p.A. in Rimini Congressi S.r.l., conclusasi il 22 dicembre 2020. Conseguentemente, sono entrati nella compagine societaria di Rimini Congressi S.r.l. i soggetti che detenevano azioni nella società Palazzo dei Congressi S.p.A. Le quote societarie della Rimini Congressi S.r.l. si sono quindi modificate a seguito della predetta fusione e, al 31 dicembre 2020, data a cui si riferisce il piano contenuto nella delibera oggetto di parere, risultavano così ripartite: Rimini Holding (31,80%), Provincia di Rimini (28,5%), Camera di Commercio della Romagna (29%), I.E.G. S.p.A. (10,3%), AIA Palas (0,2%)<sup>2</sup>. La partecipazione di I.E.G. S.p.A., a sua volta controllata da Rimini Congressi S.r.l., deve essere ricondotta alla fattispecie, prevista dal Codice civile, delle “*partecipazioni incrociate*” per cui è previsto, ai sensi dell’art. 2359 bis c.c., che i relativi diritti di voto rimarranno congelati. Con riferimento ad AIA Palas, la stessa è una società consortile che gestisce molte strutture recettizie destinate all’accoglienza durante gli eventi realizzati nel nuovo Palacongressi di Rimini. La partecipazione in Rimini Congressi S.r.l. è, comunque, minima e tale da non mutare il precedente assetto di controllo

<sup>1</sup> La deliberazione è stata adottata in virtù di quanto disposto dall’art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, anche “TUSPP”).

<sup>2</sup> Informazioni desumibili dalla stessa deliberazione 73/2021 del Comune di Rimini.

ad appannaggio dei soggetti pubblici. Allo stato non risultano intervenute modifiche significative della compagine societaria.

Nella Deliberazione 73 del 2021, il Comune di Rimini, confermando quanto già riferito nell'ambito delle precedenti cognizioni annuali e dei relativi piani di razionalizzazione, considera esplicitamente la Rimini Congressi S.r.l. non sottoposta a controllo pubblico congiunto e ritiene, pertanto, che I.E.G. non rientri nella categoria delle partecipazioni societarie indirette da sottoporre alla cognizione propedeutica al piano di razionalizzazione annuale. In particolare, il Comune riferisce che Rimini Congressi S.r.l.: “*non è in controllo pubblico, neppure in via congiunta da ciò deriva che nel presente piano non devono essere esaminate e valutate le partecipazioni dalla medesima detenute (I.E.G. S.p.A.)*” e di voler “*Mantenere la partecipazione in quanto strategica e coerente con le finalità dell’ente, senza alcun intervento di razionalizzazione*”.

Nel piano del Comune di Rimini si rappresenta anche che la Rimini Congressi S.r.l., “*quand’anche venisse qualificata “a controllo pubblico”, sarebbe, comunque, “a controllo pubblico congiunto”, non “monocratico”, per cui le partecipazioni da essa detenute (attualmente in realtà l’unica, quella in I.E.G.) non sarebbero ugualmente classificabili come “partecipazioni indirette” e quindi non dovrebbero comunque essere prese in considerazione nel presente documento (infatti non sono state inserite nel piano)*”. “*In aggiunta a queste considerazioni, va rilevato anche che, dal 19 giugno 2019, I.E.G. è quotata al M.T.A. (mercato telematico azionario) della Borsa Valori di Milano, per cui è certamente e comunque esclusa dall’ambito di applicazione del TUSP e lo sarebbe anche nella denegata e non creduta ipotesi (formulata dalla Corte dei Conti) in cui la sua controllante RC avesse davvero la natura di “società a controllo pubblico”*”. Pertanto, se ne prevede il mantenimento della partecipazione vista “*l’importante attività (di coordinamento dei tre soci pubblici nella gestione delle loro partecipazioni societarie nei due settori fieristico e congressuale - tra loro sinergici e fondamentali per lo sviluppo economico del territorio riminese) e delle importanti operazioni (di “rafforzamento” di I.E.G. s.p.a., propedeutico anche alla relativa avvenuta quotazione in borsa) che la società ha attuato e sta continuando ad attuare efficacemente*”.

Tale valutazione dell’assetto societario nonostante mostri il chiaro coordinamento delle attività implementate mediante la Rimini Congressi S.r.l., tuttavia, giunge a considerazioni non condivisibili da questa Autorità che intende, in primo luogo, ribadire quanto già comunicato con parere ex art. 21 bis della L. 287/90 del 4 febbraio 2020 n. AS1667<sup>3</sup> e del 23 marzo 2021 n. AS1766<sup>4</sup> in merito al fatto che Rimini Congressi è soggetta al controllo congiunto dei tre soci pubblici sopra indicati e, in forza di tale controllo, la società I.E.G. S.p.A. deve considerarsi una partecipazione indiretta<sup>15</sup> dei predetti soggetti (Comune di Rimini, Provincia di Rimini e C.C.I.A.A. della Romagna) ex art. 2, lett. g) del D.Lgs. n. 175/2016 (TUSPP).

Depongono a favore di tale ricostruzione diverse circostanze. In primo luogo, rileva la previsione statutaria per cui Rimini Congressi: “*ha lo scopo di assicurare, con continuità, il coordinamento strategico, tecnico e finanziario nella gestione delle partecipazioni societarie possedute per conto dei soci*”. La società, quindi, ha come fine statutario proprio quello della “*gestione unitaria delle*

<sup>3</sup> In Boll. n. 23/2020.

<sup>4</sup> In Boll. n. 24/2021.

<sup>5</sup> 1 In merito alla situazione societaria di I.E.G. S.p.A., secondo quanto riportato nel sito della società ed anche in virtù di quanto già riferito dal Comune di Rimini in data 23 febbraio 2021, la Rimini Congressi S.r.l. detiene il 49% delle azioni societarie corrispondenti al 55,86% dei diritti di voto.

*partecipazioni*” e ciò lascia intendere la presenza di un controllo congiunto dei tre soci pubblici, peraltro confermato dall’analisi dei voti espressi fino al 31 dicembre 2020 dai tre soci in maniera identica – fatta eccezione per un unico caso di astensione di uno dei soci- nelle assemblee di Rimini Congressi.

Tale qualifica è inoltre, confermata anche dalla Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per l’Emilia Romagna, la quale, nella Delibera 44/2018 ha rilevato la natura pubblica del controllo esercitato su Rimini Congressi affermando che: “*l’ipotesi di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile può ricorrere anche quando le fattispecie considerate dalla norma si riferiscano a più pubbliche amministrazioni, le quali esercitino tale controllo congiuntamente mediante comportamenti concludenti, a prescindere dall’esistenza di un coordinamento formalizzato [...]. Dalla qualificazione della partecipazione in Rimini Congressi come di controllo ... consegue la necessità di includere tra le società da assoggettare alla revisione straordinaria anche quelle indirettamente possedute tramite questa e quindi, Italian exhibition group s.p.a. ... e le società da questa controllate*”.

Come già rilevato nel menzionato parere dell’Autorità AS1766, un’ulteriore conferma del controllo congiunto pubblico esercitato da Comune di Rimini, dalla CCIAA Romagna e dalla Provincia di Rimini su Rimini Congressi S.r.l. può ravvisarsi nel processo di razionalizzazione della società Palazzo dei Congressi S.p.A. realizzatosi attraverso la fusione in Rimini Congressi S.r.l..

Nella Relazione illustrativa dell’organo amministrativo al progetto di fusione tra Rimini Congressi e Società del Palazzo dei Congressi S.p.A., redatta ai sensi dell’art. 2501-quinquies del Codice Civile (avvenuta nel dicembre 2020) si legge, infatti, nel capitolo “*obiettivi e motivazioni che si intendono perseguire con l’Operazione*” che “*L’operazione di fusione ... trae origine dalle esigenze dei soci enti locali riminesi (provincia di Rimini, Camera di Commercio della Romagna – Forlì – Cesena e Rimini e Rimini Holding S.p.A., holding del Comune di Rimini), che unitamente detengono il 100% del capitale sociale di Rimini Congressi, di procedere, pur non avendo più partecipazioni dirette in Società del Palazzo, ad attuare un piano di razionalizzazione delle proprie partecipazioni dirette e indirette [...] è quindi di tutta evidenza che gli EE.LL obbligati a rispettare le previsioni del suddetto art. 20 [d.lgs. 176/2016 n.d.r.] ritengono necessario perfezionare l’ipotizzata operazione di fusione*” . È la stessa Rimini Congressi, pertanto, a giustificare la fusione con una sua controllata con la necessità di rispondere agli obblighi, gravanti sugli enti pubblici controllanti, di adempiere alle prescrizioni di cui all’art. 20 D.Lgs. 175/2016.

Ciò premesso, si ritiene di reiterare i rilievi già formulati mediante i pareri n. AS1667 e n. AS1766 in merito alla sussistenza di specifiche criticità sotto il profilo della disciplina della concorrenza derivanti dal predetto assetto societario.

Si osserva, infatti, che I.E.G. S.p.A. ha implementato una significativa attività di acquisizione di società che svolgono attività diverse da quella relativa all’organizzazione di fiere<sup>6</sup>. Di tali

---

<sup>6</sup> Mediante delibere dell’aprile 2018, l’Assemblea generale e il Consiglio di Amministrazione di I.E.G. hanno stabilito l’acquisizione del 60% della società Prostand S.r.l., la quale a sua volta ha acquisito e poi incorporato la Colorcom Allestimenti Fieristici S.r.l. Si tratta di società attive nel settore dell’allestimento di *stand* per fiere, congressi ed eventi in generale. Secondo quanto risulta dall’ultimo bilancio consolidato, alla data del 30 settembre 2020, la società I.E.G. risulta detenere di fatto il 100% della Prostand S.r.l. per effetto di diritti di *option* esercitati e da esercitare dal giugno 2020 fino alla approvazione del bilancio di esercizio del 2022.

acquisizioni non è pervenuta alcuna comunicazione ai sensi dell'art. 5, comma 3 del D.Lgs. 175/2016.

Si ricorda, al riguardo, che il D.Lgs. 175/2016 ha ricondotto a un unico *corpus* normativo la disciplina delle partecipazioni pubbliche prevedendo, da un lato, la razionalizzazione delle stesse mediante un'individuazione stringente degli scopi statutari che le società a partecipazione pubblica possono perseguire e degli ambiti di attività in cui è ammesso costituire società o mantenere partecipazioni pubbliche, dall'altro, il rafforzamento degli obblighi motivazionali cui le Pubbliche Amministrazioni sono tenute per la costituzione o il mantenimento delle partecipazioni.

Il TUSPP individua dunque una tipologia ristretta di ambiti in cui possono essere costituite nuove società e/o acquisite/mantenute partecipazioni in quelle esistenti, prevedendo stringenti vincoli di scopo e di attività (art. 4).

Un regime speciale è previsto per le fiere, alle quali è dedicato l'art. 4 comma 7, il quale dispone esplicitamente che “sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici”. Ciò a significare, nello spirito della norma, che la gestione degli spazi fieristici e l'organizzazione di tali manifestazioni appaiono sostanzialmente equiparabili, sotto il profilo dello scopo perseguito, alle altre attività che le Pubbliche Amministrazioni possono perseguire attraverso partecipazioni societarie, ossia quelle definite dall'art. 4, comma 1, come “strettamente necessarie per il perseguitamento delle proprie finalità istituzionali”.

In merito, si ritiene che il legislatore abbia voluto concedere il riconoscimento di cui all'art. 4, comma 7, alle partecipazioni che riguardano società aventi quale oggetto sociale prevalente l'organizzazione di uno specifico tipo di eventi che, in coerenza con il dettato della norma, appaiono essere le manifestazioni volte alla valorizzazione del patrimonio culturale ed industriale di riferimento, in quanto espressioni di un valore meritevole di essere considerato all'interno delle diverse finalità istituzionali perseguitate dalle pubbliche amministrazioni in genere.

Tale interpretazione, d'altra parte, appare coerente con i principi che disciplinano la tutela della concorrenza, ai quali si ispira anche il D.Lgs. 175/2016, come risulta dal comma 2 dell'art. 1, secondo il quale le disposizioni contenute nel decreto di cui trattasi, “sono applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica”.

Anche sotto il profilo concorrenziale, dunque, si ritiene che l'ipotesi disciplinata dall'art. 4, comma 7, del D.Lgs. 175/2016 debba essere interpretata in modo rigoroso al fine di evitare che quella che rappresenta una speciale prerogativa concessa dal legislatore si estenda oltre le intenzioni della norma, fino a comprendere al suo interno servizi diversi e offerti in concorrenza sul mercato.

In tal senso, le partecipazioni detenute da I.E.G. S.p.A. in società che svolgono servizi ulteriori, quali quelli dell'allestimento di *stand* per fiere, per congressi ed eventi in generale, non appaiono rientrare nel dettato del menzionato comma 7 dell'art. 4 del D.Lgs. 175/2016. Si tratta, infatti, di servizi che, pur riguardando anche l'organizzazione delle fiere, non appaiono direttamente ascrivibili alle sopra richiamate finalità istituzionali, e per i quali non si rinvengono motivi per una loro sottrazione dalle dinamiche di mercato. A ciò si aggiunga il possibile rischio che il gestore della fiera non conceda a soggetti esterni alla propria compagnia societaria di svolgere i servizi collaterali alle diverse manifestazioni, quali sono ad esempio quelli relativi all'allestimento degli *stand* nell'interesse dei singoli espositori.

Tenuto conto di quanto sopra, la ricognizione delle partecipazioni ed il piano annuale di razionalizzazione delle società partecipate approvati con deliberazione 73 del 16 dicembre 2021 del Consiglio Comunale di Rimini recante l'approvazione del documento unitario 2021 appare in contrasto con l'art. 4, comma 7, del TUSPP.

In particolare, si ritiene che il mantenimento, per mezzo della società I.E.G. S.p.A., di partecipazioni nel settore dell'allestimento di *stand* e di organizzazione di eventi in generale, non sia coerente con quanto stabilito dal citato art. 4, comma 7 e con i principi concorrenziali che esso intende esprimere, e che pertanto tali partecipazioni debbano essere oggetto di dismissione. In tale ottica, si ritiene opportuno che venga altresì razionalizzato l'oggetto societario della I.E.G. S.p.A., rendendolo conforme a quanto previsto dalla norma e dunque limitando esso e l'attività svolta dalla società in via prevalente alla gestione degli spazi fieristici e all'organizzazione di fiere.

Ai sensi dell'articolo 21 *bis*, comma 2, della legge n. 287/90, il Comune di Rimini dovrà comunicare all'Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione del presente parere, le iniziative adottate. Laddove entro il suddetto termine tali iniziative non dovessero risultare conformi ai principi concorrenziali sopra espressi, l'Autorità potrà presentare ricorso entro i successivi trenta giorni.

Il presente parere sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Guido Stazi*

IL PRESIDENTE  
*Roberto Rustichelli*

---

*Comunicato in merito al mancato adeguamento del Comune di Rimini al parere motivato espresso dall'Autorità, ex art. 21-bis della legge n. 287/1990, avverso Deliberazione 73 del 16/12/2021, recante l'approvazione del Documento Unitario 2021, composto da: 1) relazione sull'attuazione del p.d.r.p. 2020 (piano di razionalizzazione periodica 2020 delle partecipazioni societarie direttamente ed indirettamente possedute dal Comune di Rimini al 31/12/2019) e 2) ricognizione 2021 delle partecipazioni societarie direttamente ed indirettamente possedute dal Comune di Rimini al 31/12/2020 e p.d.r.p. 2021 di alcune di esse.*

Nella propria riunione del 1° marzo 2022, l'Autorità ha deliberato di inviare al Comune di Rimini, un parere motivato ai sensi dell'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in merito al contenuto della Deliberazione 73 del 16/12/2021 del Comune di Rimini, recante l'approvazione del Documento Unitario 2021, composto da: 1) relazione sull'attuazione del p.d.r.p. 2020 (piano di razionalizzazione periodica 2020 delle partecipazioni societarie direttamente ed indirettamente possedute dal comune di rimini al 31/12/2019) e 2) ricognizione 2021 delle partecipazioni societarie direttamente ed indirettamente possedute dal Comune di Rimini al 31/12/2020 e p.d.r.p. 2021 di alcune di esse, adottato dal predetto Comune in virtù di quanto disposto dall'art. 20 del D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175.

In particolare, l'Autorità prescriveva al Comune di Rimini di cedere le partecipazioni detenute per mezzo della società Italian Exhibition Group S.p.A. (IEG) in alcune società operanti nel settore

dell'allestimento *stand* per fiere, congressi ed eventi in genere. IEG è una società che organizza fiere, congressi ed eventi anche a livello internazionale ed è controllata dalla Società Rimini Congressi S.r.l., a sua volta partecipata da tre soci pubblici, Comune di Rimini (per il 35,58% attraverso la società da esso controllata Rimini Holding S.p.A.), Provincia di Rimini (per il 32,50%) e C.C.I.A.A. della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini (per il 31,92%).

L'Autorità ha infatti ritenuto, che, il regime speciale per le fiere introdotto dall'art. 4, comma 7 del TUSPP, che stabilisce che *“Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l’organizzazione di eventi fieristici”*, debba essere interpretato in modo rigoroso al fine di evitare che quella che rappresenta una speciale prerogativa concessa dal legislatore si estenda oltre lo scopo e gli obiettivi prefissati dalla norma, fino a comprendere al suo interno servizi diversi e offerti in concorrenza sul mercato. Sul punto, l'Autorità ha rilevato che i servizi di allestimento di *stand*, pur potendo riguardare anche l'organizzazione di fiere, non appaiono primariamente ascrivibili alle finalità istituzionali dettate dalla norma ed alla generale *ratio* del TUSPP e che in relazione agli stessi non si individuano motivi per una loro sottrazione dalle dinamiche di mercato.

Il Comune di Rimini, con comunicazione del 16 marzo 2022, ha dato riscontro al parere dell'Autorità, ritenendo legittimo il proprio operato, principalmente per l'assenza di controllo pubblico in capo alla società IEG.

Preso atto del mancato adeguamento dell'amministrazione al parere motivato ai sensi dell'articolo 21-bis della legge n. 287/1990, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella propria riunione del 5 aprile 2022, ha quindi disposto l'impugnazione dinnanzi al T.A.R. dell'Emilia Romagna della Deliberazione 73 del 16/12/2021 del Comune di Rimini, recante l'approvazione del Documento unitario 2021, composto da: *1) relazione sull'attuazione del p.d.r.p. 2020 (piano di razionalizzazione periodica 2020 delle partecipazioni societarie direttamente ed indirettamente possedute dal Comune di Rimini al 31/12/2019) e 2) ricognizione 2021 delle partecipazioni societarie direttamente ed indirettamente possedute dal Comune di Rimini al 31/12/2020 e p.d.r.p. 2021 di alcune di esse.*

---

**AS1832 - FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO PER IL RISCALDAMENTO NEI COMUNI MONTANI**

Roma, 22 aprile 2022

Senato della Repubblica  
Camera dei Deputati  
Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Ministro della Transizione Ecologica

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella riunione del 20 aprile 2022, ha ritenuto di svolgere alcune considerazioni, ai sensi dell’articolo 21 della Legge 10 ottobre 1990, n. 287, in merito alle criticità concorrenziali che si ritengono poter discendere dall’applicazione dell’art. 114-ter del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito nella Legge 17 luglio 2020, n. 77, recante “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19*”.

La norma in questione, che inserisce il comma 4-bis all’art. 23 del Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione della Direttiva n. 98/30/CE<sup>1</sup>, ha sostanzialmente previsto un regime differenziato di approvazione degli investimenti in impianti di distribuzione del gas (nuovi o costituenti estensioni di impianti esistenti) in comuni metanizzati o da metanizzare in determinate aree del Paese dallo stesso articolo individuate, sancendo, altresì, un obbligo a carico di ARERA di riconoscere l’integrale copertura tariffaria degli investimenti relativi a tali impianti, considerando, dunque, presuntivamente e positivamente valutata l’efficienza di tali investimenti ed effettuata l’analisi costi-benefici sui medesimi, e superando la disciplina generale prevista per gli sviluppi

<sup>1</sup> Il testo dell’articolo introdotto dalla norma *de qua*, in particolare, recita: “*Le estensioni e i potenziamenti di reti e di impianti esistenti nei comuni già metanizzati e le nuove costruzioni di reti e di impianti in comuni da metanizzare appartenenti alla zona climatica F prevista dall’articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e classificati come territori montani ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, nonché nei comuni che hanno presentato nei termini previsti la domanda di contributo relativamente al completamento del programma di metanizzazione del Mezzogiorno ai sensi della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 5/2015 del 28 gennaio 2015, nei limiti delle risorse già assegnate, si considerano efficienti e già valutati positivamente ai fini dell’analisi dei costi e dei benefici per i consumatori. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica aggiornerà conseguentemente i tempi per le attività istruttorie sulle domande di cui alle deliberazioni adottate in materia. A tale fine l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente ammette a integrale riconoscimento tariffario i relativi investimenti*”.

infrastrutturali delle reti di distribuzione del gas naturale, che richiede - appunto - lo svolgimento di tale tipo di analisi<sup>2</sup>.

L'Autorità ritiene che tale regime differenziato possa in primo luogo determinare effetti distorsivi della concorrenza tra operatori attivi nell'offerta di sistemi energetici alternativi.

In particolare, la norma appare idonea a scoraggiare l'ingresso nel mercato di forme di energie differenti dal gas metano, alterando in tal modo la concorrenza tra operatori attivi in segmenti diversi del settore energetico, i cui sistemi possono, tuttavia, raggiungere una medesima finalità (es. riscaldamento degli ambienti). Va, infatti, considerato che, ad esempio, le reti di teleriscaldamento possono offrire servizi comparabili a quelli offerti dalle reti di distribuzione del gas naturale. Come confermato anche dal regolatore di settore ARERA, che in passato aveva svolto a sua volta considerazioni critiche sulla norma in esame<sup>3</sup>, il mancato svolgimento di analisi costi-benefici potrebbe determinare la realizzazione di reti di distribuzione del gas naturale in aree già servite dal servizio di teleriscaldamento, con la conseguente duplicazione di *asset* caratterizzati da rilevanti economie di scala.

Nel caso poi in cui i due servizi si trovassero a competere per la realizzazione di nuovi investimenti in una medesima area territoriale, il teleriscaldamento sarebbe fortemente penalizzato, tenuto conto delle differenti modalità di recupero dei costi sostenuti. I prezzi del servizio di teleriscaldamento sono infatti definiti liberamente dagli operatori del settore e devono consentire la copertura totale dei costi sostenuti dall'esercente per l'erogazione del servizio nell'area territoriale servita (tipicamente il singolo comune). Nel settore della distribuzione del gas naturale, al contrario, le tariffe per la copertura dei costi di rete definite dall'Autorità fanno riferimento ad aeree territoriali molto ampie (sovrafforzate), con la conseguente possibilità di sussidi incrociati tra i diversi comuni che le compongono.

Inoltre, da un punto di vista amministrativo, oltre che economico, la norma in commento potrebbe comportare anche un *favor* alla metanizzazione, snellendo i relativi *iter* di approvazione e potendo condizionare in tal modo le scelte delle Amministrazioni locali.

Si consideri, peraltro, che le forme alternative al servizio di distribuzione di gas naturale possono rappresentare anche soluzioni maggiormente sostenibili dal punto di vista ambientale, ad esempio tramite l'impiego di energia prodotta da fonti rinnovabili, risultando quindi il loro disincentivo in ultima analisi contrario agli obiettivi di decarbonizzazione promossi dagli organismi euro-unitari a partire dal c.d. *Clean Energy Package*<sup>4</sup>.

Sotto un diverso profilo, la norma in analisi appare comportare anche svantaggi legati a una compromissione dell'efficienza complessiva del sistema energetico nazionale, in quanto il riconoscimento *tout-court* degli investimenti in impianti di distribuzione del gas in tariffa comporta il rischio di una sovra-compensazione delle reti e minore attenzione al reale beneficio che le stesse possono apportare ai consumatori finali, anche quindi in termini di comparazione dei vantaggi delle medesime rispetto a soluzioni alternative. Infine, sotto questo profilo, si perderebbe anche l'effetto

---

<sup>2</sup> Disciplina generale di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226, poi modificato con il decreto ministeriale 20 maggio 2015.

<sup>3</sup> Cfr. Segnalazione ARERA n. 406/2020/I/gas al Parlamento e al Governo, del 27 ottobre 2020.

<sup>4</sup> Cfr. COM(2016) 860 *final* e atti successivi.

positivo in termini di efficienza complessiva dato dalla reale pressione concorrenziale dei sistemi energetici alternativi rispetto agli operatori attivi nella distribuzione del gas.

Si ritiene, da ultimo, che le considerazioni che precedono assumano rilevanza accresciuta nel momento storico attuale, in cui la crisi dei prezzi energetici e la necessità di svincolarsi dalla dipendenza dal gas russo gettano nuova luce sull'opportunità di adottare norme - quale quella in analisi - che spingono nella direzione della metanizzazione piuttosto che esplorare (o lasciare comunque agli operatori la possibilità di offrire a parità di condizioni) soluzioni energetiche alternative in grado di garantire una diversificazione delle fonti di approvvigionamento.

L'Autorità, dati gli elementi sopra descritti, ritiene pertanto che la norma in commento si ponga in contrasto con i principi concorrenziali e possa comportare effetti dannosi in termini di efficienza complessiva del sistema energetico nazionale, nonché vada in senso contrario agli obiettivi di contenimento dell'impatto ambientale dei sistemi energetici e ai necessari ripensamenti alla gerarchia delle fonti resasi necessaria nell'odierno contesto geo-politico.

In conclusione, si suggerisce una revisione della norma, eventualmente confinando meccanismi di snellimento amministrativo e/o incentivazione economica a nuovi interventi di metanizzazione in determinate aree geografiche del Paese ai casi in cui sia effettivamente possibile appurare l'assenza o la reale non percorribilità, in termini di costi-benefici, di soluzioni energetiche alternative.

La presente segnalazione sarà pubblicata nel Bollettino di cui all'articolo 26 della legge n. 287/1990.

---

IL PRESIDENTE

*Roberto Rustichelli*

---

<i>Autorità garante della concorrenza e del mercato</i>	Bollettino Settimanale Anno XXXII- N. 17 - 2022
<i>Coordinamento redazionale</i>	Giulia Antenucci
<i>Redazione</i>	Valerio Ruocco, Simonetta Schettini, Manuela Villani Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato Ufficio Statistica e Applicazioni Informatiche Piazza Giuseppe Verdi, 6/a - 00198 Roma Tel.: 06-858211 Fax: 06-85821256
	Web: <a href="https://www.agcm.it">https://www.agcm.it</a>
<i>Realizzazione grafica</i>	Area Strategic Design

---